



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156 del 23-12-2020

OGGETTO

ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETA' ASMENET S.C.A.R.L. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17:20 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	A
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	A
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2017 veniva disposta l'alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA in ragione di diversa gestione da parte dell'Ente dei servizi informatici.
- Con nota prot. n. 27005 del 30/11/2017 copia della suddetta delibera veniva trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e con nota prot. n. 27006 del 30/11/2017 alla Società ASMENET per i conseguenti adempimenti.
- Con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 19/12/2018, comunicata successivamente in data 4/04/2019 sia al MEF Dipartimento del Tesoro tramite l'applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro sia alla Corte dei Conti tramite l'applicativo ConTe - Contabilità territoriale, veniva confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA, in conseguenza delle note prot. n. 24594 del 10/10/2018 e prot. n. 25176 del 12/10/2018 con le quali l' ASMENET comunicava impedimenti al recesso del Comune in quanto *“le modalità di fuoriuscita dalla società devono seguire quanto previsto nello statuto societario. In particolare è necessario ottemperare a quanto disposto all'art. 12 che recita: “Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dagli artt. 2473, 2469 e, ove applicabile, dall'art. 2497-quater codice civile, nonché in altre ipotesi previste da Leggi speciali. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Qualora leggi speciali prevedano procedure diverse per il recesso o la dismissione di partecipazioni verranno applicate tali procedure compatibilmente con quanto previsto dal codice civile e dal presente statut*
o
”.

PRESO ATTO CHE

- Con nota prot. n. 8642/2019 si trasmetteva alla Società ASMENET la delibera di C.C. n. 47 del 19/12/2018 sulla conferma della volontà dell'Ente di recesso dalla partecipazione e, in esito ai diversi solleciti pervenuti al Comune circa il versamento della quota di mantenimento dei Servizi ASMENET, con nota prot. n. 27397 del 27/09/2019 si evidenziava che nulla era dovuto non essendo i servizi di fatto utilizzati.
- Con nota prot. n. 10682 dell'11/04/2019 e successiva nota prot. 31659 del 29/10/2019 la Società ASMENET adduceva che il recesso esercitato dall'Ente non è eseguibile e non è valido, invocando sempre l'art. 12 dello Statuto e le disposizioni dell'art. 2473 c.c.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2019 avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”* con la quale veniva confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A R.L., incaricando di predisporre le procedure amministrative attuative e ogni necessaria azione giudiziale.

- Con nota prot. n. 38966 del 30/12/2019 si comunicava la conferma della volontà consiliare di procedere alla alienazione della partecipazione in questione, evidenziando che alcun onere è dovuto dall'Ente a fronte del non utilizzo dei servizi erogati dalla predetta Società e dell'intenzione di non utilizzarli in futuro, aspetto ribadito con successiva diffida e messa in mora del 5.02.2020, prot. n. 5363, a fronte dell'insistenza nel chiedere l'assunzione di oneri economici per il mantenimento dei servizi base anche per il 2020 di cui alla richiesta prot. n. 1/2020.
- Nonostante tale diffida, ASMENET ancora in data 4/11/2020 ha inviato i dati e le notizie della partecipazione societaria per la ricognizione periodica, in contrasto alla volontà consiliare.

CONSIDERATO CHE:

- la procedura di alienazione della quota di partecipazione alla Società ASMENET s.c. a r. l., del cui avvio è stata data informazione alla stessa Società giusta comunicazione prot. n. 35148/2020, ha avuto esito infruttuoso in quanto a seguito di PEC prot. n. 35154 del 25/11/2020 agli Enti consorziati e di Avviso pubblico prot. n. 35052 del 24/11/2020, n. pubblicazione 1462, non risultano pervenute manifestazioni d'interesse all'acquisto da parte degli Enti consorziati, in relazione all'esercizio del diritto di prelazione statutariamente previsto, né da parte di Enti terzi.
- con nota prot. n. 36348 del 9/12/2020 è stata conseguentemente richiesta alla Società ASMENET s.c. a r. l. la liquidazione in denaro del valore della quota di partecipazione ex art. 24, co. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, quale ipotesi di recesso *extra ordinem*, assegnando il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.
- ad oggi la Società ASMENET s.c. a r. l non ha proceduto alla liquidazione della quota di partecipazione del Comune di Atripalda, né è pervenuto alcun riscontro.

PRESO ATTO dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione della Società ASMENET s.c. a r. l.;

RITENUTO assumere determinazioni in merito, intraprendendo ogni necessaria azione giudiziale a tutela degli interessi del Comune;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico/contabile, e dato atto che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di completare la procedura di alienazione/recesso dalla predetta Società partecipata.

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

1. **Di Promuovere** ogni azione stragiudiziale e/o giudiziale atta a conseguire la definizione del procedimento di alienazione/recesso dalla partecipazione del Comune di Atripalda alla Società ASMENET S.c.a.r.l., attraverso l'individuazione di un Legale che rappresenti e difenda l'Ente.
2. **Di Dare Atto** che al conferimento dell'incarico provvederà il Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto.

3. **Di Dare Mandato** al VII Settore affinché istruisca la convenzione disciplinante l'incarico in applicazione delle direttive fissate con delibera di G.C. n. 112 del 03/07/2012.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 07-01-2021

Dal Municipio, li 07-01-2021

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 07-01-2021

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 07-01-2021

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio